

## CONVENZIONE

*“per il supporto tecnico-specialistico funzionale alla gestione delle domande presentate dai soggetti pubblici ai fini della concessione di finanziamenti per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto”*

### TRA

il **Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (nel seguito anche denominato “Ministero”), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97222270585, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Gaia Checcucci, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

**l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI** (d’ora in avanti denominata “ANCI”) con sede legale in Roma, via dei Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, in persona della dott.ssa Veronica Nicotra, in qualità di Segretario Generale e rappresentate legale p.t.;

### PREMESSE

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell’Ambiente;

**VISTA** la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto e norme attuative;

**VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante “*Disposizioni in campo ambientale*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 marzo 2003, n. 101, con il quale è stato adottato il “*Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 29 luglio 2004, n. 248 con il quale è stato adottato il “*Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto*”;

- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 avente per oggetto l’*“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 2 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTA** la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all’amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l’amianto esistente;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa “*Programma di interventi concernente la mappatura, la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica dall’amianto negli edifici scolastici*”, sottoscritto il 31 maggio 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTO** il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance e degli uffici di diretta collaborazione*” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, che all’articolo 5 individua la “*Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque*” e le sue funzioni di competenza in materia di “*funzionamento e sviluppo dei sistemi per l’informazione geografica e la geolocalizzazione nonché assolvimento dei compiti connessi all’attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, in tema di infrastrutture nazionali per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8 del 19 gennaio 2015, di individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed, in particolare l’articolo 6, che disciplina l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015, registrato presso la Corte dei Conti in data 10 dicembre 2015 (Reg. 1, Fog. 3570), con il quale alla Dott.ssa Gaia Checcucci è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142;
- VISTO** l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” , che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA** la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli enti pubblici economici;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
- VISTO** l’articolo 192 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che istituisce presso l’ANAC l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

**VISTA** la determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 con cui l'ANAC ha approvato le linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1 del codice, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del codice;

**CONSIDERATO** che nelle more dell'adozione del sopra citato elenco, come chiarito dal comunicato del Presidente ANAC del 3 agosto 2016 e confermato al punto 9.3 delle richiamate linee guida, le amministrazioni legittimate a richiedere l'iscrizione nell'elenco possono comunque ricorrere agli affidamenti in house, previa valutazione di sussistenza dei presupposti normativi “*sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 e ai commi 2 e 3 dell'art 192 del codice*”;

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

**CONSIDERATO** che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

**CONSIDERATO** che, con nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, la Commissione Europea ha riconosciuto la Società quale organismo *in house providing* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**CONSIDERATO** quanto ritenuto e stabilito con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 a seguito di cui la Sogesid S.p.A. si configura come società che svolge servizi di interesse generale;

**CONSIDERATO** che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che, dotati di personalità giuridica, perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

**VISTO** lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

**VISTO** l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'*in house providing*, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso i suoi competenti Uffici esercita sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi;

**CONSIDERATO** che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni del decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

**CONSIDERATO** che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4, comma 1 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

**VISTO** l'Atto di Indirizzo del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Sogesid S.p.A., emanato con decreto ministeriale n. 0000013 del 22 gennaio 2015 e registrato alla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg. n. 1, Fog. n.752);

**VISTA** la Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. e registrata dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg. n. 1, Foglio n. 753), volta a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per l'espletamento delle attività assegnate alla Società dal Ministero;

**CONSIDERATO** che, nella Convenzione Quadro suddetta, sono quantificati i corrispettivi per lo svolgimento delle attività di supporto a favore del Ministero ed individuati i criteri per la determinazione degli stessi;

**TENUTO CONTO** della disciplina delle spese generali di cui all'Allegato 1 della Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 sopracitata;

**CONSIDERATO** che relativamente alle attività di supporto tecnico-specialistico, rispetto alle quali la Convenzione Quadro sopra citata prevede l'applicazione di tariffe giornaliere distinte per livelli professionali, con nota prot. U-00126 del 14 gennaio 2015 la Sogesid S.p.A. ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'appunto esplicativo dei criteri adottati per la determinazione delle stesse;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 1264 del 21 gennaio 2015, ha espresso l'idoneità dei criteri applicati dalla Sogesid S.p.A. per il calcolo dei corrispettivi per prestazioni professionali, ai fini della copertura dei costi sostenuti dalla Società;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Affari Generali e del Personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 628/AGP del 21 gennaio 2015, ha ritenute congrue e conformi le tariffe professionali esposte nella Convenzione Quadro;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle positive valutazioni di congruità espresse dalle Amministrazioni competenti, la sopra citata Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg. 1, Fog. 753);

**CONSIDERATO** che i lavori di revisione della suddetta Convenzione Quadro non sono ostativi alla stipula di nuove Convenzioni attuative, ferma restando la necessità di loro adeguamento in caso di modifica, in corso di esecuzione, di elementi essenziali dell'atto primario;

**ATTESO** che la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare intende avvalersi della Sogesid S.p.A. in considerazione dell'*expertise* maturata nel corso degli anni dalla Società attraverso il supporto tecnico-specialistico fornito alla medesima Direzione Generale sulle tematiche di competenza;

**CONSIDERATO** che al fine di perseguire una maggiore efficacia nella propria attività, la Direzione Generale ha individuato nella Sogesid S.p.A. i necessari requisiti, oggettivi e soggettivi, per fornire assistenza tecnica ed operativa qualificate, attesi i positivi risultati raggiunti dalla Società nelle attività di supporto già prestate nell'ambito di precedenti atti convenzionali, in termini di efficienza e qualità del servizio;

**RITENUTO** che, alla luce di quanto sopra esposto, la Sogesid S.p.A. soddisfa i requisiti disposti dall'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed è soggetto idoneo per l'espletamento delle attività tecnico-specialistiche richieste dalla Direzione Generale;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per*

*promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* e, in particolare, l'articolo 56 concernente *"Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto"*;

**VISTO** l'articolo 56, comma 7 della sopra citata legge 28 dicembre 2015, n. 221, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di un fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 17,572 milioni di euro per il triennio 2016-2018 (di cui 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018);

**CONSIDERATO** che il predetto fondo è volto a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che il sopra citato articolo 56, comma 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 stabilisce che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia disciplinato il funzionamento del fondo nonché i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento;

**VISTO** il comma 8 del disposto normativo sopra esplicitato, il quale stabilisce che alla copertura degli oneri del predetto fondo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016, n. 246 - emanato ai sensi del citato articolo 56, comma 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016;

**CONSIDERATO** che il suddetto decreto adotta le disposizioni relative: alle modalità e termini per la concessione dei finanziamenti a seguito delle domande presentate dai soggetti pubblici al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; ai criteri di priorità per la scelta degli interventi; alle modalità di erogazione dei finanziamenti; alle cause di revoca dei finanziamenti e alle relative procedure di recupero;

**ATTESO** che, in attuazione di quanto previsto dal decreto del 21 settembre 2016, n. 246, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato – con decreto direttoriale n. 1 del 10 gennaio 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2017) - il bando relativo all'annualità 2016, nel quale sono definiti ulteriori dettagli sulle modalità di accesso delle domande, sui criteri di valutazione e formazione della graduatoria e di finanziamento, nonché forniti gli allegati tecnici per la definizione della documentazione di supporto alla domanda;

**CONSIDERATA** l'esigenza, da parte dei competenti uffici del Ministero, di gestire le domande presentate dai soggetti pubblici per la concessione di finanziamenti per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, anche attraverso strumenti informatici volti ad agevolare la gestione delle domande e ottimizzare le procedure amministrative circa le fasi di riconoscimento o diniego dei finanziamenti;

**VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 22 novembre 2016 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A. *"per il supporto tecnico-specialistico funzionale alla gestione delle domande presentate dai soggetti pubblici ai fini*

*della concessione di finanziamenti per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto”, con scadenza alla data del 31 dicembre 2017;*

**CONSIDERATO** che, a seguito delle attività efficacemente svolte da Sogesid S.p.A. ed Ancitel S.p.A. in forza del predetto atto convenzionale, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato, con decreto direttoriale del 27 novembre 2017, n. 510, la graduatoria relativa ai finanziamenti di cui al citato decreto direttoriale n. 1 del 10 gennaio 2017;

**VISTO** l’Accordo sottoscritto in data 5 luglio 2017 tra ANCI, Ancitel S.p.A e Sogesid S.p.A., volto a dare continuità all’Accordo di collaborazione tra Ancitel S.p.A. e Sogesid S.p.A. del 31 marzo 2015 e successivo Addendum del 19 maggio 2016, attraverso la definizione di strumenti di *governance* afferenti le tematiche ambientali di preminente interesse strategico quali, a titolo esemplificativo, la difesa del suolo, il rischio idrogeologico ed i distretti idrografici, la bonifica e la tutela delle acque;

**CONSIDERATO** che con il predetto Accordo si è dato atto che ANCI subentri ad Ancitel S.p.A. nelle attività ancora da svolgere in forza delle iniziative in essere nonché nei relativi rapporti con la Sogesid S.p.A. ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, garantendo senza soluzione di continuità il supporto tecnico specialistico previsto;

**CONSIDERATO** che il suddetto Accordo stabilisce altresì che, per effetto del subentro previsto, Ancitel S.p.A. cesserà da ogni attività inerente le Convenzioni in essere a seguito della sottoscrizione di specifici successivi atti, che non modificheranno condizioni, termini e modalità dei rapporti a suo tempo sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ancitel S.p.A. e Sogesid S.p.A.;

**CONSIDERATO** che ANCI è inserita nell’elenco ISTAT recante l’indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

**CONSIDERATO** che ANCI è inserita nella definizione di “amministrazione pubblica” contenuta all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. che definisce “*«amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali»*”, come espressamente indicato nella relazione illustrativa del medesimo Decreto;

**CONSIDERATO** che con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 ANAC ha stabilito che: *“l’ANCI e pertinenti enti strumentali, al pari delle altre associazioni tra Enti Locali a qualsiasi fine istituite, risultano assoggettati, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, alla disciplina sugli affidamenti pubblici (...)”*;

**VISTO** l’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che stabilisce quanto segue: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- *l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
- *l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni interventi all’interesse pubblico;*

- *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

**VISTO** l’Accordo tra ANCI ed Ancitel S.p.A. del 13 luglio 2017, con il quale le Parti concordano circa il subentro di ANCI nelle attività di Ancitel S.p.A. ancora da svolgere derivanti, tra l’altro, dalla sopra citata Convenzione del 22 novembre 2016 per il supporto tecnico-specialistico funzionale alla gestione delle domande presentate dai soggetti pubblici ai fini della concessione di finanziamenti per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto;

**VISTO** l’Addendum sottoscritto in data 17 luglio 2017, in forza del quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A danno atto del subentro di ANCI ad Ancitel S.p.A negli obblighi, competenze e impegni derivanti dalla Convenzione del 22 novembre 2016, a partire dalla data del 18 luglio 2017 e fino alla naturale scadenza del predetto atto (31 dicembre 2017);

**CONSIDERATO** che, con comunicazione dell’11 dicembre 2017, la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ha richiesto alla Sogesid S.p.A. di predisporre, di concerto con ANCI, una proposta progettuale volta a supportare il Dicastero negli adempimenti previsti per l’intera annualità 2018;

**CONSIDERATO** che la suddetta proposta progettuale, predisposta da Sogesid S.p.A. con ANCI - del valore complessivo di € 459.732,30 IVA inclusa - costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto allegato tecnico;

**CONSIDERATO** che le attività oggetto del presente atto risultano aggiuntive rispetto a quelle previste dalla Convenzione sottoscritta tra la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e la Sogesid S.p.A. in data 4 agosto 2016 – rinnovata a tutto il 2018 - avente per oggetto l’assistenza specialistica fornita dalla Società negli ambiti di competenza della Direzione medesima;

**CONSIDERATO** che la copertura finanziaria delle attività sarà garantita dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque a valere sulla Missione 18, PRG 12, U.d.V. 1.5, Azione 4, Capitolo 7518 – PG01 denominato “Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto” (EPR 2018);

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005 e s.m.i., recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

## **Articolo 2 (Oggetto)**

1. In forza del presente atto, la Sogesid S.p.A. ed ANCI si impegnano a garantire le attività di supporto tecnico-specialistico che consentano di agevolare la gestione delle domande e ottimizzare le procedure amministrative circa le fasi di riconoscimento o diniego dei finanziamenti destinati alla progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica degli edifici pubblici o ad uso pubblico contaminati da amianto, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016, n. 246, citato nelle premesse.
2. La Sogesid S.p.A. assicurerà il coordinamento tecnico delle attività anche avvalendosi delle competenze specialistiche, territoriali e funzionali di ANCI in considerazione della collaborazione formalizzata di cui alle premesse, nei termini esplicitati agli articoli successivi.
3. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di supporto tecnico e specialistico – che verranno svolte nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Direzione Generale - vengono precisate nel documento tecnico concernente il *“Supporto alla gestione delle domande presentate ai fini della concessione di finanziamenti per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici o ad uso pubblico contaminati da amianto”* (annualità 2018), di cui al successivo articolo 3.

## **Articolo 3 (Organizzazione del lavoro e documento tecnico)**

1. Il documento tecnico riportato in allegato, contiene in particolare: a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui all'articolo 2; b) l'organizzazione delle attività; c) il cronoprogramma delle attività; d) l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. La Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, per far fronte alle specifiche esigenze organizzative funzionali all'attuazione degli ambiti di intervento di cui al presente articolo, potrà avvalersi di esperti professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, ferme restando le responsabilità della Sogesid S.p.A. in merito all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto.
3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione della Direzione Generale, che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte della Direzione Generale, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il documento tecnico di cui al comma 1.

## **Articolo 4 (Durata)**

1. Il presente atto avrà la durata complessiva di 12 mesi, a decorrere dalla data di comunicazione, da parte della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, di formale avvio delle attività.
2. Eventuali proroghe potranno essere accordate per gravi motivi o comunque per cause non imputabili alla Sogesid S.p.A. e ANCI almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza e accettate entro tale termine dalla Direzione Generale che ne valuta le motivazioni.



**Articolo 5**  
**(Risorse e modalità di pagamento)**

1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è pari a complessivi € 376.829,76 (euro trecentosettantaseimilaottocentoventinove/76) oltre IVA al 22% per un totale di € 459.732,30 (euro quattrocentocinquantanovemilasettecentotrentadue/30).
2. La ripartizione delle attività tra Sogesid S.p.A. ed ANCI viene dettagliata nel Piano economico-finanziario allegato al documento tecnico di cui all'articolo 3. In particolare:
  - a) le attività di competenza della Sogesid S.p.A. sono determinate per un ammontare complessivo pari a € 133.553,90 più IVA al 22% per un totale di € 162.935,76, sulla base dei corrispettivi di cui all'Allegato 1 della Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015, richiamata nelle premesse;
  - b) le attività realizzate da ANCI sono determinate per un ammontare complessivo pari a € 243.275,86 più IVA al 22% per un totale di € 296.796,54.
3. A garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni la Sogesid S.p.A. si impegna, con la sottoscrizione del presente atto a costituire - entro dieci giorni dalla data di notifica dell'avvenuta registrazione da parte degli organi competenti - un deposito cauzionale per un importo pari, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ad € 6.677,69 (euro seimilaseicentosettantasette/69), mediante polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione.
4. La copertura finanziaria della presente Convenzione viene assicurata dalla Direzione Generale a valere sulla Missione 18, PRG 12, U.d.V. 1.5, Azione 4, Capitolo 7518 – PG01 denominato “Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto” (EPR 2018).
5. La Sogesid S.p.A. ed ANCI provvederanno a predisporre relazioni trimestrali sulle attività di rispettiva competenza realizzate nel periodo di riferimento convenzionato.
6. Il pagamento alla Sogesid S.p.A. del corrispettivo di cui al comma 2, lettera a) avverrà con cadenza trimestrale, attraverso la presentazione di fatture elettroniche relative alle attività svolte di competenza.
7. Per l'erogazione del corrispettivo di cui sopra, la Sogesid S.p.A. emetterà le fatture intestandole alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma, Codice Fiscale 97222270585. La Direzione Generale provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di presentazione mediante accredito su c/c bancario indicato in fattura.
8. Il versamento ad ANCI delle quote di propria spettanza, calcolate in conformità del tariffario applicato, avverrà sulla base della seguente procedura:
  - ANCI trasmette con nota formale alla Sogesid S.p.A. (e p.c. alla Direzione Generale) la Relazione trimestrale sulle attività svolte - contenente sia lo stato avanzamento lavori che la rendicontazione delle spese sostenute - richiedendo lo svincolo per il pagamento. Tale nota dovrà essere accompagnata da una lettera di attestazione da cui risulti:
    - ✓ che l'importo addebitato corrisponde all'applicazione dei profili tariffari approvati e giustificati dai documenti di timesheets o da fatture;

- ✓ il regolare adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali a norma di legge effettuati nel periodo rendicontato;

ANCI, a corredo della suddetta nota, dovrà altresì trasmettere:

- ✓ fogli di lavoro mensili (timesheets) da cui risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente/collaboratore con distinta delle ore impegnate nel progetto. Tali fogli di lavoro devono essere compilati e firmati da ciascuna risorsa e controfirmati dai funzionari responsabili;
- ✓ prospetto del calcolo del costo giornaliero effettivo incluso dei costi indiretti.

- Sogesid S.p.A. comunica formalmente, in qualità di coordinatore e responsabile delle attività, lo svincolo per il pagamento ad ANCI (e p.c. alla Direzione Generale);
- successivamente ANCI emetterà la fattura elettronica intestandola alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma, Codice Fiscale 97222270585;
- la Direzione Generale provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, mediante accredito su c/c bancario indicato nella fattura medesima.

9. ANCI si impegna a mantenere presso la propria sede i giustificativi di spesa in originale connessi alle fatturazioni di cui al comma 8 per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'atto convenzionale, mettendoli a disposizione della Direzione Generale e della Sogesid S.p.A., qualora richiesto.

#### **Articolo 6 (Nomina dei responsabili)**

1. Il Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque è individuato quale soggetto Responsabile del presente atto.
2. Al Responsabile spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nel presente atto, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionali al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Si individua, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A., il Presidente e Amministratore Delegato della Società.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

#### **Articolo 7 (Obblighi delle Parti)**

1. La Sogesid S.p.A. e ANCI si impegnano, in esecuzione della presente Convenzione:
  - a) a mettere a disposizione della Direzione Generale tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
  - b) ad assicurare che i contenuti e i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né dalla Sogesid S.p.A né da ANCI, né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della Direzione Generale e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

2. La Sogesid S.p.A. ed ANCI si impegnano altresì a sostituire nei tempi più brevi, e comunque non superiori ai trenta giorni, su richiesta della Direzione Generale, le unità di personale assegnate qualora rilevi:
  - a) entro 60 giorni dall'avvio della Convenzione, la non adeguatezza delle figure professionali;
  - b) nel corso del rapporto convenzionale, la giusta causa o il giustificato motivo per la sostituzione delle figure professionali.

### **Articolo 8 (Prestazioni esterne)**

1. La Sogesid S.p.A. ed ANCI, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potranno stipulare, nell'ambito delle attività di competenza previste dal presente atto, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. La Sogesid S.p.A. ed ANCI sono, a tutti gli effetti, gli unici e soli responsabili nei confronti della Direzione Generale per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui al presente atto, anche nel caso in cui dovessero avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid S.p.A. ed ANCI sollevano la Direzione Generale da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione del presente atto.

### **Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. A tal proposito Sogesid S.p.A. e ANCI si impegnano a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

### **Articolo 10 (Clausola Risolutiva)**

1. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione della Direzione Generale, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata allo stesso contraente con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre quindici giorni.

### **Articolo 11 (Clausola di rinegoziazione)**

1. Le Parti procederanno, mediante apposito atto integrativo, alla revisione delle condizioni pattuite qualora, in corso di esecuzione della presente Convenzione, sia stipulata una nuova Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Sogesid S.p.A. che preveda modifiche di elementi essenziali dell'atto pregresso.

## **Articolo 12 (Controversie)**

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od alla applicazione del presente atto, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tale atto, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte più diligente, al Segretario Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, sentite le Parti, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea con, ove ne ricorra l'ipotesi, le previsioni dell'articolo 1349, comma 1, c.c..
4. La Direzione Generale, la Società e ANCI si conformeranno alle determinazioni di cui al precedente comma 3.
5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
6. In caso di mancato di mancato accordo ai sensi dei commi precedenti è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
*Il Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque*  
Dott.ssa Gaia Checcucci

SOGESID S.p.A.  
*Il Presidente e Amministratore Delegato*  
Dott. Enrico Biscaglia

ANCI  
Il Legale Rappresentante e Segretario Generale  
*Dott.ssa Veronica Nicotra*

*Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.*